

Donazione - Atti di liberalità - Liberalità d'uso - In genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12142 del 09/12/1993

Oggetto donato - Rilevante valore – Donazione di modico valore - Configurabilità - Esclusione - Ostatività alla configurazione di una liberalità d'uso - Esclusione - Liberalità d'uso - Sussistenza - Condizioni.

Il rilevante valore dell'oggetto donato, mentre esclude la ricorrenza di una donazione di modico valore, ai sensi e per gli effetti dell'art.783 cod. civ., non è invece ostativo alla configurazione di una liberalità d'uso prevista dall'art. 770, secondo comma, cod. civ. (non costituente donazione in senso stretto e perciò non soggetta alla forma propria di questa), sussistendo tale ipotesi quando la elargizione si uniformi, anche sotto il profilo della proporzionalità alle condizioni economiche dell'autore dell'atto, agli usi e costumi propri di una determinata occasione, da vagliarsi anche alla stregua dei rapporti esistenti fra le parti e della loro posizione sociale.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12142 del 09/12/1993